

X LEGISLATURA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario)

COMITATO RISTRETTO

Istituito per l'esame dei seguenti progetti di legge

disegno di legge n. **131** "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali"

proposta di legge n. **149** "Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale" presentata dai consiglieri Narduzzi, De Mattia, Piccin, Picco e Razzini

Verbale n. **94/CR**

Seduta del 6 ottobre 2011

		Presenti	Assenti
Mara PICCIN	Presidente	Sì	
Paride CARGNELUTTI		Sì	
Igor KOCIJANČIČ		Sì	
Roberto ASQUINI		Sì	
Franco BRUSSA		Sì	
Pietro COLUSSI		Sì	
Alessandro CORAZZA		Sì	
Maurizio SALVADOR		Sì	
TOTALE		8	

Il giorno 6 ottobre 2011, alle ore 11.00, nella sala verde del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato ristretto istituito in seno alla I Commissione per l'esame del disegno di legge n. 131 (testo base) e della proposta di legge n. 149.

Ai sensi dell'articolo 95 del regolamento interno, il Comitato ristretto nomina proprio Presidente la consigliera Piccin.

Presiede il Presidente Piccin

Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta alle ore 11.10. Partecipa ai lavori la dott.ssa Manca, Ragioniere generale.

Prima di procedere all'esame delle proposte di legge, la Presidente chiede se vi sono questioni preliminari da trattare.

Il consigliere COLUSSI chiede un approfondimento da parte degli uffici della Giunta regionale sulla scelta delle società di cui la Regione intende dismettere o confermare la propria partecipazione: chiede una relazione che ne illustri le motivazioni.

Il consigliere ASQUINI si dissocia da tale richiesta, mentre il consigliere BRUSSA la condivide.

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta potrà essere soddisfatta in sede di Commissione.

La dott.ssa MANCA ricorda che, come preannunciato dall'Assessore Savino nel corso dell'illustrazione del disegno di legge n. 131, verranno depositati alcuni emendamenti che, tra l'altro, attribuiscono al Consiglio maggiori poteri, ad esempio nella nomina dei componenti degli organi societari.

Si procede quindi con l'esame delle proposte di legge al fine di elaborare un testo unificato.

Si stabilisce di mantenere identici gli articoli da 1 a 6 del ddl n. 131.

Sull'articolo 5 della pdl n. 149, in materia di organi gestionali, il consigliere SALVADOR ritiene che le regole di cui al comma 4 siano troppo stringenti; suggerisce di prevedere che la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, adotti indirizzi generali in materia di composizione degli organi amministrativi delle società controllate dalla Regione.

Sull'articolo 6 della pdl n. 149, in materia di ineleggibilità alla carica di amministratore, il consigliere ASQUINI suggerisce di prevedere un obbligo di

informazione, nei confronti della Giunta regionale per le nomine, su eventuali chiusure di esercizi finanziari in perdita per tre anni consecutivi.

Sull'articolo 7 della pdl n. 149, in materia di direttori generali, il consigliere ASQUINI è contrario ad apporre limiti ai compensi, piuttosto suggerisce di prevedere come causa ostativa all'incarico l'essere già in quiescenza. Inoltre suggerisce di prevedere un obbligo di trasparenza per i compensi, superiori ad un importo da determinare, per cariche rivestite in società partecipate o finanziate in misura rilevante dalla Regione: suggerisce di prevedere la pubblicazione dei compensi quale condizione di ammissibilità del finanziamento regionale.

Il Comitato concorda di non recepire i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della pdl 149, e di recepire invece il comma 3 dell'articolo stesso, nonché l'articolo 8 sul divieto di cumulo.

Il PRESIDENTE dichiara, in rappresentanza del proprio gruppo Lega Nord, di ritirare l'articolo 2 della pdl 149 e di recepire il comma 1 dell'articolo 8 del ddl 131 in materia di compensi degli organi societari.

Il Comitato stabilisce di recepire altresì il comma 2 dell'articolo 3 della pdl 149 in materia di fringe benefit; si concorda inoltre di estendere il limite ai direttori generali.

Quindi il Comitato, al termine della discussione, approva il testo unificato (vedi seconda colonna dell'allegato n. 1).

In chiusura, il consigliere COLUSSI preannuncia che presenterà in Commissione un emendamento per introdurre nel provvedimento in oggetto i contenuti della proposta di legge sulle nomine, già depositata e assegnata alla V Commissione. Per agevolare i colleghi, il consigliere deposita l'emendamento, che viene distribuito e allegato al presente verbale (allegato n. 2).

Non essendoci altri interventi, il PRESIDENTE chiude la seduta alle ore 13.30.

Il presente verbale viene approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE
(Mara Piccin)

IL RESPONSABILE DI P.O.
(Marco Mattioni)

LA VERBALIZZANTE
(Fabiana Ranzatto)



X LEGISLATURA



ATTI CONSILIARI

I COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(d'iniziativa della Giunta regionale)
(TESTO BASE)

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

ottobre 2011

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

Capo I

Disposizioni generali in materia di
partecipazioni societarie della Regione

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali in attuazione dei principi di cui all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dei principi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 32 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

2. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) definire e rendere omogenee le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti;

b) definire le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a società;

c) semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia di società partecipate.

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

Capo I

Disposizioni generali in materia di
partecipazioni societarie della Regione

Art. 1
(Finalità)

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

Art. 2
(Principi)

1. La partecipazione della Regione a società avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.

2. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.

3. È ammessa la costituzione o la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale.

Art. 3
(Costituzione e partecipazione)

1. La costituzione di nuove società, o la partecipazione a società esistenti, da parte della Regione è autorizzata con legge regionale nel rispetto dei principi dell'articolo 2. La legge regionale stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalità della partecipazione ed è attuata con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle società di nuova costituzione e delle società alle quali la Regione partecipa e autorizza gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società o delle nuove partecipazioni.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Art. 2
(Principi)

Identico

Art. 3
(Costituzione e partecipazione)

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

Art. 4
(Dismissione delle partecipazioni)

1. La dismissione, totale o parziale, e l'incremento da parte della Regione della partecipazione a società è autorizzata dalla Giunta regionale.

2. Ai fini delle dismissioni è acquisito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione può avvalersi di soggetti pubblici o privati, aventi idonea competenza, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il rapporto di avalimento è regolato con convenzione.

Art. 5
(Scelta dei soci)

1. La scelta dei soci privati nelle società per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione o gestione di opere pubbliche, alle quali partecipa la Regione, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

Art. 6
(Esercizio delle prerogative di socio nelle società)

1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Art. 4
(Dismissione delle partecipazioni)

Identico

Art. 5
(Scelta dei soci)

Identico

Art. 6
(Esercizio delle prerogative di socio nelle società)

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

Art. 7

(Componenti degli organi societari)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società **partecipate** dalla Regione è fissato in coerenza con **l'oggetto sociale e con la composizione societaria**.

2. In relazione **alle dimensioni complessive della società** può essere previsto l'amministratore unico.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Art. 7

(Componenti degli organi societari)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società **controllate** dalla Regione è fissato in coerenza con **la complessità gestionale dell'attività. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa.**

2. **Nelle società controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti.** In relazione **alla complessità gestionale dell'attività** può essere previsto l'amministratore unico.

3. **La Giunta regionale approva, previo parere della Commissione consiliare competente, gli indirizzi generali in materia di composizione degli organi amministrativi delle società controllate dalla Regione in conformità al principio di adeguatezza alla complessità gestionale e alla dimensione organizzativa. A tali indirizzi l'Amministrazione regionale si conforma nella revisione o nella stesura degli statuti delle società controllate dalla Regione.**

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

Art. 8
(Compensi degli organi societari)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la Giunta regionale **è autorizzata a fissare i criteri** per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla Regione in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza.

2. La misura massima dei compensi viene determinata dalla Giunta regionale tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle società e, in particolare, delle conoscenze, delle capacità, dell'autonomia e della responsabilità dei risultati che vengono richieste per l'assolvimento degli incarichi di amministrazione, ed è adottata con deliberazione degli organi societari competenti.

3. I compensi di cui al comma 2 non possono essere comunque superiori alla retribuzione spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali di fascia A.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Art. 8
(Compensi degli organi societari)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale **elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa** per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla Regione, in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza.

2. **La retribuzione dei componenti il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 1 non investiti di particolare cariche consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza.**

3. Identico

4. I compensi di cui al comma 3 non possono essere comunque superiori alla retribuzione spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali di fascia A.

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

4. Agli amministratori delle società controllate possono essere riconosciute indennità di risultato solo **nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata**. Ai medesimi amministratori è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

Art. 9
(Pubblicità)

1. Sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:

a) l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul bilancio regionale;

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

5. **I fringe benefit riconosciuti agli amministratori investiti di particolari incarichi delle società di cui al comma 1 non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo. La stessa disposizione si applica ai direttori generali delle società medesima in quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.**

6. Agli amministratori delle società controllate **investiti di particolari cariche** possono essere riconosciute indennità di risultato solo **in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati, e in misura non superiore al 30 per cento rispetto al compenso complessivo**. Ai medesimi amministratori è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

Art. 9
(Pubblicità)

1. **Al fine del perseguimento della massima trasparenza,** sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:

a) identica

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

b) **gli incarichi conferiti** nelle società alle quali la Regione partecipa **e l'ammontare dei relativi compensi sulla base di quanto dichiarato dalle singole società.**

2. I dati di cui al comma 1 sono **aggiornati entro il 31 marzo** di ogni anno.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

b) **le generalità degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione** nelle società alle quali la Regione partecipa;

c) **la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera b);**

d) **il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera b), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.**

2. I dati di cui al comma 1 sono **riferiti a comunicazioni semestrali da parte delle società delle somme maturate dagli amministratori alla data del 30 giugno e 31 dicembre** di ogni anno.

3. I dati di cui al comma 1 sono **pubblicati anche sui siti delle singole società controllate dalla Regione.**

4. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole società controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresì, i dati di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle società medesime.

Art. 9 bis

(Divieto di cumulo degli incarichi e modifiche alla legge regionale 75/1978)

1. **La non cumulabilità degli incarichi di amministratore di società partecipate dalla Regione resta**

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

Art. 10

*(Reclutamento del personale e conferimento
di incarichi)*

1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 11

(Società strumentali)

1. Sono società strumentali della Regione le società a capitale totalmente pubblico, nelle quali la stessa detenga una quota azionaria nel rispetto dei requisiti prescritti all'articolo 13 del decreto legge 223/2006 e dall'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 244/2007 e nei confronti delle quali eserciti il controllo analogo, e che operino esclusivamente per la Regione

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

**disciplinata dalla legge regionale 23
giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle
nomine di competenza regionale in enti
ed istituti pubblici).**

**2. All'articolo 3, comma 2, della
legge regionale 75/1978, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:**

**<<c bis) qualora il candidato
abbia ricoperto incarichi di
amministratore in società a totale o
parziale capitale pubblico negli ultimi
cinque anni, la dichiarazione
concernente i risultati di esercizio
conseguiti dalle società amministrate
in tale periodo.>>.**

Art. 10

*(Reclutamento del personale e conferimento
di incarichi)*

Identico

Art. 11

(Società strumentali)

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

stessa e gli enti pubblici di appartenenza.

2. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi e la realizzazione o gestione di opere pubbliche alle proprie società strumentali, il cui oggetto sociale comprenda tali beni, servizi o opere pubbliche.

Art. 12
(Controllo analogo)

1. La Regione esercita, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute, di seguito denominate società.

2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo la Regione:

a) provvede direttamente alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società;

b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;

c) esercita attività di controllo gestionale e finanziario, nonché qualora necessario anche attraverso l'esperimento di ispezioni e verifiche, nonché attraverso l'esame di rapporti periodici.

3. Nelle società strumentali a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa la Regione, il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche in forma associata, previe intese tra i soci.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Identico

Art. 12
(Controllo analogo)

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

4. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulle società alle quali la Regione partecipa.

Art. 13
(Attività di indirizzo)

1. La Giunta regionale esercita l'attività di indirizzo nei confronti delle società attraverso la definizione degli obiettivi strategici.

2. È riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alle società specifiche direttive qualora ritenuto opportuno.

Art. 14
(Attività di controllo)

1. Sono soggetti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) bilancio d'esercizio delle società;
- b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
- c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;
- d) operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
- e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane.

2. La Giunta regionale definisce la

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Identico

Art. 13
(Attività di indirizzo)

Identico

Art. 14
(Attività di controllo)

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1.

Art. 15
(Attività di vigilanza)

1. Le società sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.

2. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonché strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo.

3. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società.

Art. 16
(Conferma delle partecipazioni regionali)

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:

a) Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);

b) Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont s.p.a. autorizzata dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010);

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Identico

Art. 15
(Attività di vigilanza)

Identico

Art. 16
(Conferma delle partecipazioni regionali)

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

c) ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc.ar.l. unipersonale autorizzata dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 24/2009;

d) Eurologistica s.p.a. autorizzata dall'articolo 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004);

e) Finanziaria MC s.p.a. autorizzata dall'articolo 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

f) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia s.p.a. - Friulia s.p.a. costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);

g) Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. costituita dall'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

h) Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. costituita dall'articolo 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998);

i) Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali s.p.a. autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 12

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);

j) Lignano Sabbiadoro Gestioni s.p.a. costituita dall'articolo 107, comma 17 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);

k) Promotur s.p.a. costituita dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico);

l) Sincrotrone - Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

m) Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. costituita dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003).

Art. 17
(*Dismissioni*)

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 è autorizzata la dismissione delle partecipazioni della Regione nelle

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Identico

Art. 17
(*Dismissioni*)

Identico

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

seguenti società:

a) Banca Popolare Etica - Società
cooperativa per azioni autorizzata
dall'articolo 4, commi da 11 a 14, della
legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3
(legge finanziaria 1998);

b) Fiera Trieste s.p.a. autorizzata
dall'articolo 107, comma 7, della legge
regionale 29/2005;

c) Polo Tecnologico di Pordenone
Società consortile per azioni costituita
dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge
regionale 11 settembre regionale 2000, n.
18 (Assestamento del bilancio 2000 e del
bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7);

d) Promosedia s.p.a. autorizzata
dall'articolo 6, comma 63, della legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge
finanziaria 2000);

e) P.R.IM.A. F.V.G. (in liquidazione)
s.r.l. costituita dall'articolo 1, comma 15,
della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3
(legge finanziaria 2002).

2. È autorizzata la cessione gratuita
al Comune di Gorizia delle partecipazioni
della Regione alla società Aeroporto
Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia s.p.a.
costituita dall'articolo 38 della legge
regionale 9 novembre 1998, n. 13
(Disposizioni in materia di ambiente,
territorio, attività economiche e
produttive, sanità e assistenza sociale,
istruzione e cultura, pubblico impiego,
patrimonio immobiliare pubblico, società
finanziarie regionali, interventi a supporto

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), relativo al rilancio dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta.

Art. 18
(Procedura di dismissione)

1. L'alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 17 è effettuata, nel rispetto delle norme statutarie, ai soci, al valore desumibile dal patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

2. Le quote invendute sono alienate con procedura a evidenza pubblica, con modalità trasparenti e non discriminatorie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

2. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 18 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.1.105 e sul capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Identico

Art. 18
(Procedura di dismissione)

Identico

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

Identico

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

Capo II
Norme finali e transitorie

Art. 20
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le
seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 luglio 1965, n.
11 (Partecipazione della Regione Friuli -
Venezia Giulia alla società per azioni
"Autovie Venete" con sede in Trieste e
garanzia sui mutui e obbligazioni che la
Società assumerà per il finanziamento dei
lavori inerenti alla costruzione
dell'autostrada Trieste - Venezia);

b) gli articoli 5 e 6 della legge
regionale 5 agosto 1966, n. 18
(Autorizzazione alla costituzione di una
Società finanziaria per lo sviluppo
economico della Regione Friuli - Venezia
Giulia);

c) la legge regionale 24 aprile 1972,
n. 20 (Disposizioni relative alla
partecipazione azionaria della Regione
nella Friulia s.p.a.);

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

Capo II
Norme finali e transitorie

Art. 19 bis
(Disposizioni transitorie)

**1. Le modifiche agli statuti
societari in recepimento delle norme e
degli indirizzi di cui alla presente legge
sono promosse dall'Amministrazione
regionale entro sei mesi
dall'approvazione delle deliberazioni di
cui agli articoli 7 e 8, fermo restando il
rispetto dei negozi giuridici in essere.**

Art. 20
(Abrogazioni)

Identico

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

d) la legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10 (Sottoscrizione di nuove azioni delle Società finanziarie regionali Friuli - Venezia Giulia Friulia s.p.a. e Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo Friulia- Lis s.p.a.);

e) l'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi);

f) gli articoli da 16 a 19 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);

g) la legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia s.p.a.);

h) la legge regionale 19 febbraio 1979, n. 8 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Autovie Venete s.p.a. con sede a Trieste);

i) gli articoli 22 e 57 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27 (Interventi urgenti per lo sviluppo socio - economico della Regione);

j) gli articoli 4 e 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 (Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria);

k) la legge regionale 14 aprile 1983, n. 26 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Informatica Friuli - Venezia Giulia s.p.a.);

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

Identico

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

l) gli articoli 22 e 71 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828);

m) l'articolo 62 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (legge finanziaria 1984);

n) l'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);

o) l'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 (Variazioni al bilancio pluriennale 1984-1986 ed al bilancio di previsione per l'anno 1984 (primo provvedimento), nonché disposizioni finanziarie e contabili relative ad interventi in vari settori);

p) gli articoli 6, 8 e 76 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (legge finanziaria 1985);

q) la legge regionale 1 aprile 1985, n. 13 (Partecipazione azionaria della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia alla società Idrovie s.p.a.);

r) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli - Venezia Giulia);

s) l'articolo 23 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

(primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

t) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 (Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS);

u) l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna);

v) gli articoli 39 e 41 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988);

w) l'articolo 43 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

x) la legge regionale 6 giugno 1988, n. 40 (Autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine);

y) l'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 58 (Provvidenze straordinarie a favore del Comune di Vajont, del Comune di Forni di Sopra e della Promotur s.p.a.);

z) l'articolo 34 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 (Variazioni al

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Identico

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

bilancio pluriennale 1988-1990 ed al
bilancio di previsione per l'anno 1988
(secondo provvedimento) e varie norme
finanziarie e contabili);

aa) gli articoli 70 e 71 della legge
regionale 5 settembre 1989, n. 25
(Variazioni al bilancio pluriennale 1989-
1991 ed al bilancio di previsione per l'anno
1989 (primo provvedimento) e varie norme
finanziarie e contabili);

bb) la legge regionale 28 novembre
1989, n. 30 (Sottoscrizione, da parte della
Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia,
di nuove azioni della Promotur s.p.a.);

cc) gli articoli 88, 89 e 91 della legge
regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (legge
finanziaria 1990);

dd) la legge regionale 26 marzo 1990,
n. 14 (Partecipazione della Regione Friuli -
Venezia Giulia alla Società per azioni
<<Cerit - Centro regionale per
l'innovazione tecnologica>> con sede in
Pordenone);

ee) l'articolo 4 della legge regionale 23
luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in
materia di trasporto marittimo, lagunare,
lacuale e fluviale di persone. Modifica alla
legge regionale 14 agosto 1987, n. 22,
recante norme in materia di portualità e
vie di navigazione nella Regione Friuli -
Venezia Giulia. Aumento della
partecipazione azionaria della Regione
nella società Idrovie s.p.a.);

ff) i commi da 7 a 9 dell'articolo 34 e
gli articoli 96 e 118 della legge regionale 5
febbraio 1992, n. 4 (legge finanziaria
1992);

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

Identico

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

gg) l'articolo 47 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

hh) i commi da 2 a 5 dell'articolo 29 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 70 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (legge finanziaria 1993);

ii) la legge regionale 15 aprile 1993, n. 13 (Riassetto delle partecipazioni della Regione nelle società operanti nel settore finanziario ed in quello infrastrutturale);

jj) i commi da 4 a 8 dell'articolo 96 e l'articolo 97 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese e altre norme finanziarie e contabili);

kk) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 159 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (legge finanziaria 1994);

ll) i commi da 1 a 4 dell'articolo 147 e l'articolo 166 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (legge finanziaria 1995);

mm) gli articoli 3 e 55 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

Identico

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

integrative, di modificazione e di proroga
di termini di provvedimenti legislativi
settoriali);

nn) i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 4, i
commi 8 e 9 dell'articolo 17 e i commi 3 e
4 dell'articolo 27 della legge regionale 8
aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997);

oo) gli articoli 3 e 7 della legge
regionale 15 luglio 1997, n. 25 (Interventi
della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia a sostegno della candidatura
olimpica Tarvisio 2006);

pp) il comma 16 dell'articolo 3 della
legge regionale 5 novembre 1997, n. 33
(Assestamento del bilancio 1997 e del
bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi
dell'articolo 10 della legge regionale 20
gennaio 1982, n. 10);

qq) i commi 6 e 7 dell'articolo 3, i
commi da 11 a 14 dell'articolo 4, i commi
da 1 a 7 dell'articolo 11 e il comma 9
dell'articolo 20 della legge regionale 12
febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria
1998);

rr) l'articolo 38 della legge regionale 9
novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in
materia di ambiente, territorio, attività
economiche e produttive, sanità e
assistenza sociale, istruzione e cultura,
pubblico impiego, patrimonio immobiliare
pubblico, società finanziarie regionali,
interventi a supporto dell'Iniziativa Centro
Europea, trattamento dei dati personali e
ricostruzione delle zone terremotate);

ss) il comma 58 dell'articolo 16 della
legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4
(legge finanziaria 1999);

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

Identico

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

tt) i commi 63, 146 e 147 dell'articolo
6 della legge regionale 22 febbraio 2000,
n. 2 (legge finanziaria 2002);

uu) i commi da 1 a 4 dell'articolo 5
della legge regionale 11 settembre 2000,
n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e
del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7);

vv) il comma 5 dell'articolo 6 e i commi
1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale
26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria
2001);

ww) il comma 15 dell'articolo 1 e i
commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge
finanziaria 2002);

xx) il comma 3 dell'articolo 7 della
legge regionale 23 agosto 2002, n. 23
(Assestamento del bilancio 2002 e del
bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7);

yy) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della
legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
(legge finanziaria 2003);

zz) il comma 12 dell'articolo 23 della
legge regionale 30 aprile 2003, n. 12
(Disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2003);

aaa) il comma 52 dell'articolo 7 della
legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(legge finanziaria 2004);

bbb) i commi 32, 33 e a 34 dell'articolo 7
della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO**

<<Riordino e disciplina della
partecipazione della Regione Friuli Venezia
Giulia a società di capitali>>

Identico

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(TESTO BASE)

(legge finanziaria 2005);

ccc) i commi 73 e 74 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

ddd) i commi 99, 100 e 101 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006);

eee) i commi 109 e 110 dell'articolo 5 e i commi 17 e 18 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007);

fff) la legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel s.p.a.);

ggg) i commi da 38 a 43 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 riferite alle partecipazioni della Regione di cui all'articolo 17 continuano ad applicarsi sino alla conclusione della procedura di dismissione delle medesime.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 131
<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia
a società di capitali>>

COLUSSI

Emendamento aggiuntivo

Dopo il Capo I aggiungere il seguente:

<<Capo I bis
Disciplina delle nomine di competenza regionale in società di capitali partecipate dalla Regione

Art. 19 bis
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica al procedimento di nomina e designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società di capitali a partecipazione regionale, sia nelle forme dirette ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, sia con l'esercizio del diritto di voto nelle forme previste dalla legge o dallo statuto, nonché alla designazione dei medesimi organi di società controllate o partecipate dalle società suddette.

Art. 19 ter
(Requisiti dei candidati)

1. I candidati devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto relative alla carica.
2. I candidati, inoltre, devono essere persone di sicura e comprovata competenza, professionalità, esperienza e onorabilità.
3. La competenza, la professionalità e l'esperienza sono valutate in relazione al settore specifico cui si riferisce la nomina e al livello della carica.
4. I requisiti previsti dai commi 1 e 2 risultano da attestazioni e certificazioni rilasciate nelle forme di legge, oppure dal curriculum sottoscritto e autocertificato dal candidato.
5. A richiesta dell'autorità di garanzia o dell'organo cui spetta il potere di nomina, il candidato documenta con attestazione o certificazione i requisiti indicati nel curriculum.
6. Non può accedere alle cariche cui si riferisce il presente Capo:

- a) chi ha riportato condanna, anche non passata in giudicato, per delitto non colposo punibile con pena superiore nel massimo a cinque anni;
- b) chi ha riportato condanna, anche non passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione e per reati fiscali e previdenziali;
- c) chi ha riportato condanna, anche non passata in giudicato, per delitto non colposo relativo all'esercizio dell'industria, del commercio o della professione o di una carica pubblica, oppure commesso nell'esercizio di tali attività o con violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti a essa;
- d) chi ha riportato l'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio dell'industria, del commercio o della professione;
- e) chi appartiene a una associazione segreta.

7. Agli effetti del comma 6, la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna. Ai medesimi effetti si tiene conto anche delle condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione e non si tiene conto di quelle per le quali è intervenuta riabilitazione.

Art. 19 quater
(Incompatibilità)

1. Alle cariche previste nel presente Capo non possono essere nominati:

- a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti e coloro i quali hanno svolto queste funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene la nomina;
- b) i dirigenti dell'amministrazione regionale ai quali è conferito l'incarico di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Segretario generale del Consiglio regionale, Ragioniere generale, Avvocato della Regione, Direttore generale, Direttore centrale, Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale e Vicesegretario generale del Consiglio regionale e coloro i quali hanno svolto queste funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene la nomina;
- c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati a uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
- d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici o sindacali;
- e) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, primo comma, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici).

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 19 quinquies
(Limitazioni nelle cariche)

1. Le cariche apicali previste nel presente Capo non sono cumulabili.

2. Per tali si intendono quelle di presidente e di amministratore delegato.

3. Chi, essendo titolare di una carica apicale prevista nel presente Capo, riceve la nomina ad altra carica apicale, rinuncia alla carica precedente entro quindici giorni dalla nuova nomina e anteriormente all'accettazione. In difetto, l'accettazione è inefficace e la nomina è revocata.

4. Le cariche previste dal presente Capo non possono essere conferite alla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 19 sexies
(Pubblicazione delle cariche)

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine di competenza regionale in società di capitali che saranno effettuate nell'anno successivo.

2. L'elenco indica, per ciascuna nomina:

- a) la carica;
- b) la società cui la stessa si riferisce;
- c) l'organo competente per la nomina;
- d) gli eventuali requisiti professionali richiesti per l'attribuzione della carica;
- e) la data entro la quale la nomina è effettuata;
- f) il termine, non superiore a novanta giorni anteriori alla scadenza della carica in corso cui la nomina si riferisce, per la presentazione della candidatura;
- g) i requisiti professionali e di onorabilità personale definiti in via preventiva e generale dall'Autorità di Garanzia di cui all'art. 19 octies.

3. Se per la costituzione di una nuova società o per altra causa diversa dalla sostituzione, l'esigenza di effettuare una nomina sopravviene dopo il termine suindicato, si provvede alla pubblicazione integrativa con le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Salva la sussistenza di esigenze specifiche, non si provvede a nuova pubblicazione per l'effettuazione di nomine in sostituzione di altre precedentemente effettuate.

Art. 19 septies
(Candidature)

1. Chi intende concorrere all'attribuzione di una carica cui si riferisce il presente Capo presenta domanda all'Autorità di garanzia, entro il termine indicato nella pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 19 sexies.

2. La domanda contiene:

- a) le generalità del candidato;
- b) la dichiarazione o l'elezione di domicilio;
- c) l'indicazione della carica cui la domanda si riferisce;
- d) l'indicazione delle altre domande presentate per cariche riferite al medesimo elenco e la dichiarazione di priorità nel caso di pluralità di attribuzioni e di incompatibilità fra le cariche attribuite;
- e) l'autocertificazione dell'inesistenza degli elementi ostativi indicati nel comma 6 dell'articolo 19 ter;
- f) ogni altro elemento ritenuto utile.

3. Chi intende concorrere all'attribuzione di più cariche in organi amministrativi presenta autonome domande per ciascuna di esse.
4. La domanda per l'attribuzione di cariche in organi di controllo può essere unica e può riferirsi a una o più cariche determinate, oppure a tutte le cariche oggetto della pubblicazione.
5. Alla domanda sono allegati il certificato generale, il curriculum e ogni altro documento ritenuto utile.
6. Il curriculum deve essere redatto secondo il modello contenuto nell'allegato A) alla presente legge, sottoscritto dal candidato per autocertificazione del contenuto.
7. I documenti rilasciati da terzi, indicati nel comma 4, sono prodotti in originale oppure in fotocopia sottoscritta dal candidato che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 19 octies
(Istituzione dell'Autorità di Garanzia)

1. E' istituita l'Autorità di Garanzia.
2. All'Autorità di Garanzia sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) definire in via preventiva e generale i requisiti professionali e di onorabilità personale necessari per ricoprire incarichi nelle società regionali;
 - b) verificare, se richiesta, l'attività delle società regionali e dei soggetti nominati;
 - c) fornire all'organo deputato alla nomina indicazioni sulla misura dei compensi da attribuire ai soggetti nominati ai sensi del presente Capo.

Art. 19 nonies
(Autorità di garanzia)

1. La valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per le candidature e la verifica dell'attività svolta competono all'autorità di garanzia.
2. L'autorità di garanzia è composta di tre membri, nominati uno dal Presidente della Regione e due dal Consiglio regionale con votazione a voto limitato, i quali eleggono nel proprio ambito il presidente.
3. L'autorità viene nominata entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale e resta in carica per l'intera legislatura.
4. I membri dell'autorità sono scelti fra soggetti di comprovata indipendenza, moralità, autorevolezza e competenza, in possesso delle seguenti qualifiche:
 - a) docente universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche;
 - b) iscritto da almeno dieci anni nell'albo professionale dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti o dei revisori contabili;
 - c) avvocato dello Stato;
 - d) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, purché in aspettativa o in pensione;
 - e) direttore apicale della pubblica amministrazione;
 - f) presidente, vicepresidente, amministratore delegato, direttore generale di ente pubblico o di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

5. Le qualifiche indicate alle lettere a), d) ed e) del comma 4 si considerano sussistenti se possedute attualmente o per almeno un anno nei cinque anni anteriori alla scadenza del termine indicato nel comma 3.
6. Non possono fare parte dell'autorità di garanzia gli iscritti a un partito politico, i dirigenti sindacali, i senatori, i deputati, i membri di Consiglio regionale, i presidenti di provincia, i sindaci, coloro che si trovano nelle condizioni ostative indicate nel comma 6 dell'articolo 19 ter. L'incompatibilità sussiste se la carica è ricoperta al momento della nomina o lo è stata nei cinque anni anteriori.
7. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 6 determina la decadenza dalla carica. L'organo che ha provveduto alla designazione dichiara la decadenza e nomina il sostituto.
8. L'autorità adotta un regolamento per la disciplina della propria attività.
9. Il compenso del Presidente e dei componenti l'Autorità di Garanzia viene fissato con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
10. Per il suo funzionamento l'Autorità di Garanzia si avvale di personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

Art. 19 decies

(Presentazione delle domande dei candidati e verifica delle candidature)

1. Entro i 75 giorni antecedenti la scadenza della nomina, i candidati presentano domanda all'Autorità di garanzia contenente:
 - a) le generalità del candidato e la dichiarazione del domicilio di riferimento;
 - b) l'indicazione della carica di cui la domanda si riferisce;
 - c) curriculum vitae redatto sulla base del modello di cui all'allegato A);
 - d) dichiarazione di inesistenza di cause ostative sotto il profilo della onorabilità personale, di cui all'art. 19 ter comma 4.
2. L'autorità di garanzia esamina collegialmente le domande presentate ai sensi dell'articolo 19 septies.
3. L'Autorità di garanzia può chiedere ai candidati integrazioni e specificazioni in ordine alla documentazione presentata nonché chiarimenti diretti ai fini della valutazione dei requisiti soggettivi dei candidati.
4. Entro i 60 giorni antecedenti la scadenza della nomina, l'Autorità di garanzia formula il parere in ordine a ciascuna candidatura circa la sussistenza dei requisiti di esperienza e competenza professionale richiesti e lo trasmette all'Organismo competente per la nomina e alla Giunta per le nomine.

Art. 19 undecies

(Proposta di nomina e parere della Giunta della nomina)

1. L'organo regionale cui spetta provvedere alla nomina formula proposta motivata e la trasmette al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), unitamente a una relazione illustrativa e al curriculum del soggetto proposto.
2. La relazione indica specificamente la competenza, la professionalità e l'esperienza del soggetto proposto, con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da attribuire e, se possibile e opportuno, agli indirizzi di gestione che si intende perseguire nella società cui la proposta si riferisce.
3. La Giunta per le nomine costituita in seno al Consiglio regionale, integrata dal presidente della commissione regionale per le pari opportunità o da un suo delegato, esprime il parere motivato sulla proposta. Il parere tiene conto delle capacità del candidato in relazione alla specificità della carica e della sua idoneità al perseguimento degli indirizzi gestionali eventualmente indicati nella relazione.

Art. 19 duodecies
(*Nomine e designazioni*)

1. Se il parere della Giunta per le nomine è positivo, l'organo regionale cui spetta la nomina può procedere con le modalità stabilite dalla legge regionale 75/1978.
2. Se il parere è negativo, l'organo competente, se non intende effettuare una nuova proposta al Consiglio regionale, provvede alla nomina o alla designazione con atto motivato, che esprime specificamente le ragioni per le quali il parere è stato disatteso.
3. L'atto di nomina a presidente di società di capitali può contenere gli indirizzi di gestione da perseguire e gli obiettivi da conseguire.
4. Gli elementi eventuali previsti dal comma 3 formano oggetto di una proposta di delibera di indirizzo che viene sottoposta dal rappresentante della regione all'assemblea come proposta da approvare contestualmente alla nomina delle cariche sociali.

Art. 19 terdecies
(*Casi di urgenza*)

1. Se, per il venire meno di un organo o di un suo componente oppure per altra causa, occorre provvedere immediatamente alla nomina, perché il ritardo determinerebbe grave pregiudizio alla società o agli interessi della regione, l'autorità cui compete il potere di nomina provvede senza necessità di seguire le regole indicate negli articoli da 19 sexies a 19 undecies.
2. Nella scelta del candidato, essa si attiene per quanto possibile agli elenchi relativi a cariche di analogo oggetto e livello.
3. L'atto di nomina è specificamente e analiticamente motivato con riferimento alle ragioni di urgenza e a quelle della scelta.
4. L'Organo che ha effettuato la nomina trasmette immediatamente l'atto di nomina all'Autorità di garanzia e alla Giunta per le nomine.

5. Le eventuali osservazioni dell'Autorità di garanzia e della Giunta per le nomine non influiscono sulla nomina effettuata.

Art. 19 quaterdecies
(Accettazione della carica)

1. Entro quindici giorni dalla delibera di elezione, il soggetto nominato comunica all'organo che ha effettuato la nomina o la designazione l'impegno di rispettare le eventuali indicazioni contenute nell'atto di nomina e in generale gli indirizzi politici e amministrativi della regione, nonché di presentare annualmente una relazione dell'attività svolta. Per le cariche apicali, la relazione è dettagliata e verificabile.

2. La dichiarazione contiene anche l'impegno di comunicare il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità o il venire meno dei requisiti di onorabilità.

3. Essa contiene infine il riconoscimento che la mancata presentazione della relazione e l'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo costituiscono giusta causa di revoca della nomina.

Art. 19 quindicesimes
(Verifica dell'attività svolta)

1. La relazione prevista dall'articolo 19 quaterdecies viene trasmessa al Presidente della Regione, al presidente del Consiglio regionale, alla giunta per le nomine, all'autorità di garanzia, i quali possono formulare le proprie osservazioni e richiedere ulteriori informazioni.

2. Con decisione autonoma oppure su richiesta degli organi indicati nel comma precedente, l'autorità di garanzia può svolgere una verifica sull'attività svolta dai soggetti nominati, in particolare mediante esame della situazione e dei risultati economici e finanziari delle società dagli stessi amministrati, anche in raffronto con analoghe strutture in Italia e all'estero.

3. A tal fine l'autorità di garanzia può acquisire dai soggetti interessati i documenti economici e contabili e le informazioni necessarie.

4. Al termine della verifica, essa invia agli organi richiedenti una relazione sui risultati della stessa.

5. Per lo svolgimento dei compiti indicati l'autorità di garanzia può avvalersi della collaborazione di professionisti e consulenti aventi competenza specifica.

Art. 19 sedicesimes
(Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrono la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento.

Art. 19 septdecies
(Trasparenza)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organi che hanno effettuato nomine e designazioni compilano un prospetto contenente in via riassuntiva l'indicazione dei soggetti nominati e del tempo della nomina.
2. Il prospetto viene pubblicato sul sito internet della regione.

Art. 19 octodecies
(Modalità delle dichiarazioni)

1. I membri eletti dell'Autorità di garanzia sono tenuti a depositare, entro trenta giorni dalla nomina, alla Presidenza della Giunta regionale:
 - a) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; coloro che non sono titolari di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare, entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso;
 - c) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5.
2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 19 novodecies
(Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi)

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 19 septdecies sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 19 septdecies.

Art. 19 vicies
(Cessazione dall'ufficio)

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 19 septdecies sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 octodecies, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 octodecies.
2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 19 septdecies.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano nel caso di riconferma del soggetto.

Art. 19 unvicies
(Inadempienza degli obblighi)

1. In caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 19 septdecies e 19 octodecies della presente legge, il Presidente della Regione diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Regione ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>

NOTA

In sede di coordinamento si chiede di introdurre la seguente modifica all'articolo 19 del DDL 131:

Articolo 19

All'articolo 19, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

<<2 bis Il Consiglio regionale stabilisce la dotazione finanziaria per il funzionamento dell'autorità di garanzia.

2 ter La Giunta regionale stabilisce il compenso per i componenti dell'autorità di garanzia e i criteri della corresponsione.>>

MODELLO PER IL CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali

- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Nazionalità e cittadinanza
- Indirizzo
- Recapito lavorativo (eventuale)
- Numero di telefono
- Fax
- E-mail

2. Istruzione e formazione

(indicare il nome dell'Istituto che ha concesso il titolo e l'anno di conseguimento)

- Scuola Superiore
- Università
- Post lauream
- Altri corsi di formazione

3. Lingue straniere conosciute

(indicare il livello: fluente, discreto, scolastico)

4. Titoli professionali

- Dottore commercialista
- Avvocato
- Docente universitario
- Dottore di ricerca
- Titolare di Master in Italia ed all'estero
- Altro _____

5. Esperienze lavorative

(per ciascuna esperienza indicare la durata temporale)

- Attuale situazione professionale
 - Azienda/Ente

- Posizione
- Principali funzioni e compiti
- Specifiche attività/progetti implementati ed eventuali risultati conseguiti in virtù del proprio ruolo

- Altre esperienze professionali

(per ciascuna specificare gli elementi come al punto precedente)

6. Cariche e incarichi

(per ciascuna indicare la durata temporale)

- Cariche pubbliche elettive
- Incarichi in enti e/o aziende pubbliche
- Cariche in imprese, associazioni o altri organismi privati (ove significative per la candidatura)

7. Reddito imponibile negli ultimi 3 anni

(indicare solo quello derivante da attività o incarichi professionali)

8. Ulteriori elementi o informazioni ritenute utili ai fini della candidatura

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza a rendere pubblici i dati personali ed il loro trattamento, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città, data

NOME E COGNOME (FIRMA)